



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Dipartimento Amministrativo

Servizio Acquisti di Area Vasta
Settore SATAS

Il direttore

COPIA DA RESTITUIRE FIRMATA

PROCEDURA APERTA ACCELERATA PER L’AFFIDAMENTO TEMPORANEO
DEL SERVIZIO AVENTE AD OGGETTO LA GESTIONE DELLA STERILIZZAZIONE DEI
DISPOSITIVI MEDICI E STRUMENTARIO CHIRURGICO DELL’AZIENDA
OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA.

CIG IN ACCORDO QUADRO N. 9772682050

1A- CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

PARTE GENERALE



INDICE

Articolo 1	Oggetto del Servizio	4
Articolo 2	Norme regolatrici	5
Articolo 3	Durata del servizio	5
Articolo 4	Valore e ammontare dell'appalto - Dati di riferimento per quantificazione del servizio	6
Articolo 5	Locali	7
Articolo 6	Attrezzature.....	8
Articolo 7	Clausola Sociale ed obbligo di impiego di persone svantaggiate.....	8
Articolo 8	Personale addetto ai servizi.....	9
Articolo 9	Obbligo di Riservatezza e trattamento dei dati.....	10
Articolo 10	Obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro	12
Articolo 11	Risoluzione del contratto e clausola risolutiva espressa.....	13
Articolo 12	Responsabilità / garanzie e coperture assicurative a copertura r/c	15
Articolo 13	Cauzione Definitiva	16
Articolo 14	Oneri ed obblighi a carico dell'Aggiudicatario	17
Articolo 15	Obblighi a carico dell'Azienda	18
Articolo 16	Verifiche e Controlli	18
Articolo 17	Inadempienze e Penalità	19
Articolo 18	Corrispettivo, Fatturazione, Pagamento, Ordini e documenti di trasporto ...	20
Articolo 19	Modifiche del contratto.....	22
Articolo 20	Revisione dei prezzi.....	22
Articolo 21	Cessione del contratto, cessione dei crediti, cessione d'azienda, modifiche societarie	23
Articolo 22	Risoluzione del contratto	23
Articolo 23	Recesso dal contratto	24
Articolo 24	Scioperi e assemblee sindacali – continuità di servizio.....	24
Articolo 25	Validità della graduatoria – Fallimento dell'aggiudicatario - Morte del titolare	
Articolo 26	Domicilio dell'Aggiudicatario.....	25
Articolo 27	Disposizioni Finali.....	25
Articolo 28	Clausole contrattuali di cui all'Intesa per la Legalità del 19.06.2018 della Prefettura di Bologna	25
Articolo 29	Controversie e Foro competente	27



Premessa

In data 15/03/2022 è stata aggiudicata la gara Procedura Aperta PI262701-20, bandita dal SAAV – Servizio Acquisti di Area Vasta, per l'affidamento del *Servizio avente ad oggetto la gestione della sterilizzazione dei dispositivi medici e strumentario chirurgico e interventi di adeguamento della centrale di sterilizzazione dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna Policlinico S.Orsola – Malpighi*, comprensivo di lavori di riqualifica e manutenzione straordinaria della Centrale di Sterilizzazione, fornitura di attrezzature, arredi e sistema di tracciabilità.

A fronte dell'aggiudicazione è stato fatto ricorso innanzi al Giudice amministrativo, e, con sentenza del Consiglio di Stato, è stata di fatto parzialmente annullata l'aggiudicazione medesima e imposta la ripetizione delle operazioni della Commissione dalla valutazione delle offerte tecniche fino alla conclusione della procedura di scelta del contraente.

Con determinazione n. 1113 del 26/4/2023, per le motivazioni ivi riportate, si procedeva alla revoca della procedura di gara PI262701-20 per l'affidamento del Servizio per la gestione della sterilizzazione dei dispositivi medici e strumentario chirurgico e contestualmente all'Indizione Procedura Aperta Accelerata relativa **all'affidamento temporaneo del servizio** per la gestione della sterilizzazione dei dispositivi medici e strumentario chirurgico in attesa di una nuova procedura di gara di concerto con l'Azienda USL per il momento in fase di studio.

Il Capitolato Speciale di gara relativo all'affidamento temporaneo del servizio si compone del presente documento 1A - PARTE GENERALE, nonché della parte 1B - Capitolato PARTE SPECIALE SERVIZI.

Il Capitolato, così composto, contiene gli standard minimi di servizio che l'Aggiudicatario dovrà garantire in corso di contratto.

Glossario

Il presente Glossario è valevole ed applicabile a tutto il Capitolato, ivi comprese le Parti Speciali.

ANAC: Autorità Nazionale Anticorruzione, che ha assorbito le funzioni ed i compiti dell'Autorità di Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (art. 19 del D.L. 24.6.2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114).

Aggiudicatario: soggetto aggiudicatario dell'Appalto (lo stesso potrà essere chiamato anche *Appaltatore / Impresa / Fornitore*): nella forma di Impresa singola o Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o Consorzio risultato/a aggiudicatario/a dell'appalto che, conseguentemente, sottoscrive l'atto, obbligandosi a quanto previsto nello stesso e, comunque, a eseguire l'appalto.

Azienda: Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna Policlinico S.Orsola-Malpighi (la stessa potrà essere chiamata anche *Azienda / Stazione Appaltante / Committente/ AOSP*): l'Azienda Sanitaria contraente e beneficiaria del servizio.

C.D.C. / CDC (Centro di Costo) o C.D.U. / CDU (Centro di Utilizzo): La minima unità autonoma funzionale periferica dell'Azienda che utilizza dispositivi per attività sanitarie o ausiliarie.

Centrale di Sterilizzazione: Locali posti al Pad. 5, Ala H, Piano primo, (la stessa potrà essere chiamata anche *Centrale*).

Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC): figura nominata dall'Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna. Coordina tutti i ruoli coinvolti nella esecuzione del contratto ed è interfaccia decisionale nei confronti dell'Aggiudicatario.

D.M.: Dispositivo Medico (vedi anche Definizioni tecniche parte Speciale Servizio).

DPI: Dispositivo di Protezione Individuale ossia qualsiasi apparato destinato ad essere indossato e tenuto dal lavoratore allo scopo di proteggerlo da uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro. Non costituiscono DPI gli



indumenti di lavoro ordinari non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore.

D.U.V.R.I.: Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze riportante i contenuti di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Responsabile di Commessa: soggetto nominato dall'Aggiudicatario, responsabile della gestione del servizio avente il compito di garantire il coordinamento di tutte le attività oggetto dell'appalto per conto dell'Aggiudicatario stesso.

Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.): il responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi e forniture, unico per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione dell'appalto. Il Responsabile unico del procedimento svolge tutti i compiti previsti dagli artt. 31 e 101 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché previsti dalle Linee Guida ANAC ed è preposto alla vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto, che non siano attribuiti ad altri organi o soggetti.

smi o ss.mm.ii.: successive modificazioni ed integrazioni.

Soggetto Candidato / Concorrente / Offerente/: si intende un qualsiasi Soggetto Economico che partecipa alla procedura di gara relativa all'affidamento del presente appalto.

S.P.P.: Servizio di Prevenzione e Protezione.

U.O.: Unità Operativa (plurale anche UU.OO.), comprende tutte le articolazioni aziendali (es. Reparto, Blocco Operatorio, Servizio, Ambulatorio, Direzione, ecc.).

U.P.: Unità di Prelievo,

Articolo 1 Oggetto del Servizio

Il presente Capitolato ha ad oggetto il servizio di gestione complessiva della sterilizzazione dei dispositivi medici e strumentario chirurgico, come specificatamente descritto di seguito e nella parte tecnica B facente parte del presente Capitolato.

Il servizio e la gestione della sterilizzazione dovrà essere svolto principalmente in locali messi a disposizione dall'Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna Policlinico S.Orsola - Malpighi, che dovranno essere rilevati nello stato di fatto in cui si trovano - comprese le attrezzature e gli arredi ivi presenti.

Più dettagliatamente il servizio comprende le seguenti prestazioni:

a) gestione del **servizio completo di** ricondizionamento e sterilizzazione (intendendosi per ricondizionamento tutte le procedure effettuate per portare un dispositivo medico alle condizioni di uso – decontaminazione, lavaggio, risciacquo, asciugatura, manutenzione, confezionamento, sterilizzazione) **dei dispositivi medici riutilizzabili, loro accessori, strumentario chirurgico**, secondo le necessità dell'Azienda. Si precisa che è compreso sia il servizio di sterilizzazione a vapore che a gas plasma. L'Aggiudicatario deve garantire la **gestione e conduzione della Centrale di sterilizzazione e gestione del flusso di Dispositivi Medici e strumentario chirurgico inviato in manutenzione**, con proprio personale, nonché il lavaggio e il confezionamento del materiale destinato alla sterilizzazione ad ossido di etilene, come meglio precisato nella parte speciale dedicata al servizio.

Sono ricompresi nel servizio il lavaggio e la termo-disinfezione degli **zoccoli, calzature** e altri materiali riutilizzabili (es. caschi respiratori, ecc.), nonché la fornitura di appositi contenitori per il trasporto degli stessi, da e per la Centrale di Sterilizzazione. E' a carico dell'Aggiudicatario anche la fornitura di tutti i prodotti per decontaminazione, ivi compresi quelli per i Blocchi Operatori/Unità Operative/Servizi, lavaggio e disinfezione, confezionamento, ecc. nonché di tutto il materiale di consumo necessario al corretto svolgimento del servizio;

Nulla sarà dovuto all'Aggiudicatario in relazione ad eventuali lavori di miglioria dei locali, degli arredi e delle attrezzature eventualmente apportati in corso di vigenza contrattuale.

Servizio di sterilizzazione



Il servizio di sterilizzazione può essere reso dall'Aggiudicatario tramite la Centrale di Sterilizzazione di proprietà dell'Azienda e per le esigenze di quest'ultima.

L'Aggiudicatario, si impegna tassativamente a garantire la continuità del servizio anche eventualmente tramite la messa a disposizione e l'utilizzo di altra centrale di sterilizzazione esterna di appoggio idonea e qualificata. Anche in caso di emergenza dovuta ad eventi imprevedibili o di forza maggiore che ad es. rendano inagibile la centrale di sterilizzazione interna all'Azienda dovrà essere parimenti garantita la continuità di servizio ed i livelli prestazionali richiesti nel presente Capitolato.

In ogni caso l'Azienda non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile di eventuali ritardi/fermi di produzione o disservizi.

Le attività oggetto del presente appalto devono essere rese con elevati standard qualitativi, nel rispetto della massima economicità ed efficienza.

La qualità delle prestazioni deve essere garantita nei singoli processi di lavorazione relativamente a ciascuna delle attività costituenti il servizio, nel rispetto dei tempi, delle procedure gestionali richieste e/o proposte, delle garanzie igienico-sanitarie e della continuità del servizio. L'aggiudicatario dovrà inoltre garantire il minor impatto ambientale possibile anche attraverso soluzioni e metodologie conformi a quanto previsto nei citati D.M. contenenti i Criteri Ambientali Minimi, laddove applicabili.

Nel caso in cui l'Aggiudicatario decida di eseguire il servizio anche per il tramite di strutture esterne aventi i requisiti normativi previsti per le centrali di sterilizzazione, dovrà organizzare idoneo servizio di logistica a carico dell'Aggiudicatario tale da non avere ripercussione alcuna sulle attività sanitarie dell'Azienda. Per le tempistiche si rinvia al Capitolato Speciale Parte Servizio.

Articolo 2 Norme regolatrici

La legge applicabile al contratto è quella italiana ed europea, per quanto applicabile.

Per tutto quanto non sia stabilito o comunque non sia in contrasto con le norme delle Disposizioni di Gara, Amministrative, Gestionali e Tecniche e relativi allegati, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso del Contratto.

La sottoscrizione del Contratto da parte dell'Aggiudicatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle suddette norme e della incondizionata accettazione delle stesse.

L'esecuzione dell'Appalto è soggetta all'osservanza delle norme del Contratto, nonché delle norme contenute:

- nelle Leggi, Regolamenti, disposizioni e Circolari Governative, Prefettizie, Comunitarie, Nazionali, Regionali, Comunali e di ogni altra autorità legalmente riconosciuta, che comunque abbiano attinenza con l'Appalto in oggetto, siano esse in vigore all'atto dell'offerta, siano esse emanate durante il corso del contratto;
- nelle prescrizioni in materia di standard tecnici specifici attinenti le singole attività contenute nell'Appalto, delle Leggi della Regione Emilia Romagna, delle disposizioni provinciali, dei regolamenti e circolari degli organi territorialmente competenti, comprensivi di tutte le integrazioni e modificazioni successive;
- delle norme del Codice Civile.

Tutte le suddette norme, anche se sottoposte a successive modifiche o integrazioni, oppure anche se non espressamente citate nel capitolato d'appalto o nei riferimenti normativi contenuti nel Progetto dell'Aggiudicatario, dovranno essere interamente rispettate nel loro intero contesto ed applicate nell'esecuzione dell'appalto.

Articolo 3 Durata del servizio



Come citato in premessa, il servizio è affidato nelle more di una ulteriore procedura di gara da indire di concerto con l'Azienda USL di Bologna al fine di dare continuità al servizio di sterilizzazione ferri chirurgici e D.M. e pertanto ha carattere di transitorietà.

La durata presunta e stimata dell'affidamento è di 12 mesi, decorrente dalla data di stipula del contratto o dalla eventuale data in cui l'amministrazione potrà dare avvio all'esecuzione relativamente alle prestazioni che siano rese anticipatamente per motivi di urgenza, ai sensi dell'art. Art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016.

Il contratto può essere rinnovato, alle medesime condizioni, per una durata pari a 6 mesi.

La durata del contratto in corso di esecuzione può essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, avviate prima della scadenza del contratto. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Articolo 4 Valore e ammontare dell'appalto - Dati di riferimento per quantificazione del servizio

Il **valore ad intervento chirurgico** è pari al **massimo € 70,20 IVA esclusa per n. 25.000 interventi presunti annui. L'ammontare stimato massimo dell'appalto è pertanto di € 1.755.000,00. Tutti i valori sono IVA esclusa.**

Il valore è comprensivo di tutto quanto necessario per il corretto funzionamento del servizio di sterilizzazione complessivo.

Si premette che la quantificazione economica del costo del servizio è stata effettuata sulla base del numero certificato di interventi chirurgici (procedure primarie in degenza, day hospital e ambulatoriali) effettivamente svolti che l'Azienda estrapola dal registro operatorio informatizzato (procedura OrmaWeb), tenuto conto di quelli effettivamente processati in Centrale. Sono esclusi ad esempio le procedure intravitreali, le CPAP, ecc.

Nel 2022 tale numero complessivo di interventi chirurgici che hanno comportato una gestione della sterilizzazione in Centrale è di **23.863**.

Blocco Operatorio	Interventi anno 2022
BLOCCO P.M.A.	825
OCULISTICA	3.271
ORTOPEDIA	1.282
OSTETRICIA - GINECOLOGIA	2654
PEDIATRIA	2.451
PIASTRA A - POLO CHIRURGICO 3 PIANO	3272
PIASTRA B - POLO CHIRURGICO 2 PIANO	2968
POLO CTV	2726
UROLOGIA	2.829
Totale complessivo	23.863

Tutti quei servizi non direttamente collegati, in termini di volume agli interventi chirurgici e facenti riferimento in particolare alle attività di reparto e alle diagnostiche, dovranno, comunque, essere considerati nel dimensionamento della Centrale di Sterilizzazione.

In corso d'appalto, per ragioni di carattere non prevedibile e non valutabili a priori (es. emergenza sanitaria) o per scelte organizzative che mutano l'attuale assetto aziendale in termini di spazi, di strutture, di servizi e prestazioni erogate, ecc. potranno esserci eventuali scostamenti dei volumi di attività in termini di numero e tipologia degli interventi chirurgici o di unità sterili. Lo scostamento potrebbe essere rappresentato sia da un



incremento, che un decremento dell'attività operatoria, che potrebbe incidere sull'attività della Centrale di Sterilizzazione.

Una eventuale variazione, in più o in meno delle prestazioni rispetto alle previsioni del capitolato, contenuta entro il quinto dell'importo contrattuale, non darà diritto all'Aggiudicatario ad alcun indennizzo o variazione dei prezzi unitari.

La revisione dei prezzi sarà possibile a partire dal secondo anno contrattuale, a fronte di richiesta del fornitore supportata da idonea documentazione.

Qualora non presenti prezzari regionali di cui all'art. 23, comma 16, del Codice verrà utilizzato come parametro di riferimento l'indice ISTAT sugli aumenti dei prezzi al consumo "Foi - medie annue dal 2016 (base 2015) – Territorio Italia", pubblicato dall'Istituto di Statistica I.Stat, riferito all'anno precedente.

Articolo 5 Locali

L'Azienda, oltre ai locali gestiti dall'Aggiudicatario nell'ambito della Centrale di sterilizzazione, potrà concedere in uso esclusivo a quest'ultimo uno o più locali adibiti a deposito/magazzino che saranno identificati in fase di avvio del contratto.

Prima dell'inizio del servizio sarà redatto, in condivisione tra le parti, un verbale di individuazione e di cessione in comodato d'uso dei locali stessi.

L'Aggiudicatario dovrà contrassegnare tutti i locali ad uso esclusivo con la propria ragione sociale.

L'Aggiudicatario si assume la completa responsabilità di locali in uso per ogni eventuale danno arrecato ai propri addetti o a terzi e si impegna a non mutare in nessun caso, per qualsiasi titolo o ragione, la destinazione d'uso dei locali ad essa assegnati. In caso contrario il comportamento dell'Aggiudicatario non conforme agli impegni assunti può integrare gli estremi di un grave inadempimento e pertanto causa di risoluzione contrattuale di diritto.

Nei locali dati in uso dovranno avere libero accesso, in qualsiasi momento, gli operatori dell'Aggiudicatario, gli addetti alla vigilanza e custodia, manutenzione e controllo dell'Azienda. Quest'ultima si riserva il diritto di accedere in ogni momento, tramite i propri incaricati, nel luogo di deposito delle attrezzature e dei materiali per i controlli che riterrà opportuni, alla presenza di un incaricato dell'Aggiudicatario.

L'Aggiudicatario s'impegna, a propria cura e spese, ad allestire ed attrezzare i locali, nonché ad ottimizzarli e renderli idonei alle esigenze di servizio, a condurli con cura e diligenza, evitandone il deterioramento, l'usura e garantendo la funzionalità e il decoro, provvedendo altresì a propria cura e spese alle opere di ordinaria e straordinaria manutenzione.

Tenuta dei locali e manutenzione

Sono a carico dell'appaltatore la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali ed impianti della centrale di sterilizzazione nonché delle apparecchiature, arredi e attrezzature dedicate ai processi di sterilizzazione.

In particolare sono a completo carico, cura ed onere dell'Aggiudicatario, la pulizia dei locali dati in uso e la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, che potranno essere conferiti presso i punti di raccolta attivati presso l'Azienda, nonché le attrezzature e materiali di consumo per la pulizia.

La manutenzione ordinaria dei locali, delle attrezzature e degli impianti in uso spetta all'Aggiudicatario ed è a totale carico di quest'ultimo, previa informazione all'Azienda.

Qualora i locali in uso esclusivo all'Aggiudicatario dovessero necessitare di messaggio a norma o qualora locali, attrezzature e impianti necessitassero di interventi di manutenzione straordinaria, l'Aggiudicatario è tenuto a farsene carico, sostenendone per intero i costi, concordando preventivamente gli interventi straordinari con la componente tecnica



dell'Azienda, inoltrando apposita richiesta, alla quale dovrà seguire formale autorizzazione a procedere.

L'Azienda, tramite propri tecnici, verificherà i lavori in corso d'opera, nonché l'esatta esecuzione degli stessi. In caso di difformità sarà richiesta la modifica delle opere a spese dell'Aggiudicatario, salvo la richiesta di maggiori danni.

Articolo 6 Attrezzature

La Centrale di Sterilizzazione, sita al Pad. 5 Ala H Piano primo è attualmente dotata di attrezzature per la sterilizzazione funzionanti. L'aggiudicatario si impegna a prendere in carico tutte le attrezzature nello stato in cui si trovano e a provvedere a tutte le manutenzioni necessarie per mantenerli idonei al servizio di sterilizzazione, che deve essere eseguito in conformità agli standard.

L'Aggiudicatario, in accordo con l'Azienda, si impegna a sostituire le attrezzature che durante il periodo contrattuale dovessero risultare non più idonee all'uso in quanto non più sottoponibili ad ulteriori interventi risolutivi di manutenzione.

L'Aggiudicatario, all'occorrenza, dovrà eventualmente fornire attrezzature per lo stoccaggio e la movimentazione dei materiali.

Il rispetto delle metodologie operative, la manutenzione, la conservazione e la pulizia accurata dell'attrezzatura al termine dell'utilizzo, sono di fondamentale importanza per evitare di contaminare le superfici durante le attività.

Le attrezzature ed i macchinari di lavoro dovranno inoltre essere:

- utilizzati in conformità alle istruzioni del fabbricante;
- usati correttamente, onde ridurre al minimo il rischio di infortuni per utilizzatori e terzi;
- puliti perfettamente dopo l'uso;
- sottoposti ad adeguata manutenzione, che dovrà essere attestata mediante apposite schede, su cui dovranno essere registrati tutti gli interventi ordinari e straordinari eseguiti;
- monitorate secondo normativa e pianificazione relativa alle prove biologiche per la verifica delle conformità dei processi di sterilizzazione.

L'Aggiudicatario dovrà rendere disponibili all'Azienda la documentazione relativa ai processi sopradescritti, nei termini di pianificazione e avvenuti processi, nonché i registri di manutenzione delle attrezzature e macchinari, che dovranno essere conservati presso la sede dell'appalto stesso, in quanto l'Azienda potrà farne oggetto di verifica.

Dovranno essere sempre preventivamente concordate ed autorizzate dall'Azienda eventuali variazioni di apparecchiature o di attrezzature o di quant'altro necessario per l'espletamento del servizio rispetto a quanto contrattualmente definito.

L'Aggiudicatario sarà responsabile della custodia sia delle macchine e attrezzature tecniche, sia dei prodotti utilizzati. L'Azienda non sarà responsabile nel caso di eventuali danni o furti delle attrezzature e dei prodotti.

Tutti gli oneri e le spese relative alla fornitura di acqua, energia elettrica e vapore saranno a carico della Azienda.

Articolo 7 Clausola Sociale ed obbligo di impiego di persone svantaggiate

(Art. 4, comma 1 L. 8.11.1991, N. 381)



In conformità a quanto disposto dall'art. 50 del D.Lgs. 50/2016, dal Diritto Comunitario (Considerando 33 e art. 26 Direttiva 2004/18/CE) e delle più recenti prassi interpretative espresse dall'ANAC, nonché in base alla costante giurisprudenza in materia (cfr parere ANAC 13/3/2013 n. AG19/13, 20/13 e 25/13, Delibera ANAC 2016, nonché Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 2/12/2013, n. 5725, Consiglio di Stato, sez. III, sent. 9/12/2015, n. 5598, T.A.R. Toscana, Sez. III sent. N. 231 del 13/02/2017) il presente appalto intende salvaguardare i livelli occupazionali attraverso la promozione della stabilità occupazionale del personale impiegato, e delle condizioni contrattuali, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei Contratti Collettivi di settore relativi alle materie oggetto del presente appalto, in particolar modo in relazione a soggetti svantaggiati di cui all'art. 4 L. 381/91.

In caso di cambio di gestione a seguito dell'aggiudicazione del presente appalto, il nuovo Aggiudicatario si impegna ad assorbire in via prioritaria, per il periodo di durata del contratto, il personale impiegato nel servizio, alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, a condizione che il numero e la qualifica degli stessi siano compatibili con la sua organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto.

Il personale attualmente presente in centrale (aggiornato a settembre 2020) è il seguente: n.38 operatori dipendenti, di cui n.30 con contratto a tempo indeterminato e n.8 con contratto a tempo determinato. Il Contratto attualmente applicato è il CCNL "Contratto Collettivo per i Lavoratori dipendenti dalle imprese del sistema industriale integrato di beni e servizi tessili e medici affini".

E' fatto inoltre obbligo all'Aggiudicatario, ai sensi dell'art. 5, comma 4 della L. 381/91, di eseguire i servizi oggetto dell'appalto, compatibili dal punto di vista della sicurezza e dell'efficienza dei processi, con impiego di persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma 1 della medesima legge, mediante l'adozione di specifici programmi di inserimento lavorativo che comportino l'inserimento di tali lavoratori in accordo con l'Azienda. L'Azienda verificherà l'assolvimento da parte dell'Aggiudicatario dei suddetti obblighi.

Articolo 8 Personale addetto ai servizi

Entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto, il Responsabile di Commessa nominato dall'Aggiudicatario deve comunicare per iscritto alla Azienda i nominativi e le qualifiche del proprio personale addetto. Il prospetto dovrà rispecchiare quanto indicato nell'offerta tecnica. L'aggiudicatario è obbligato ad osservare e far osservare dai propri dipendenti e collaboratori esterni le prescrizioni ricevute, sia verbali che scritte e deve garantire la presenza del personale tecnico idoneo all'erogazione dei servizi.

L'aggiudicatario dovrà fornire all'Azienda - e mantenere aggiornato a cadenza mensile - un elenco nominativo del personale impiegato.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutti gli oneri di competenza per l'osservanza delle leggi, disposizioni, regolamenti, contratti normativi e salariali, previdenziali e assicurativi, disciplinanti il rapporto di lavoro del settore.

L'aggiudicatario dovrà inoltre garantire per tutta la durata del contratto ed in ogni periodo dell'anno la presenza costante dell'entità numerica lavorativa utile per garantire il corretto completo e puntuale espletamento del servizio in parola, provvedendo ad eventuali assenze, anche per causa di malattia o di scioperi / agitazioni sindacali, con l'immediata sostituzione.

L'Azienda si impegna, sulla base del D. Lgs. 81/2008 a:

- fornire ai dipendenti ed al personale dell'Aggiudicatario informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle relative misure di prevenzione ed emergenza da adottarsi in relazione alle proprie attività;



- cooperare con l'aggiudicatario per tutto quanto attiene all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto.

L'Aggiudicatario si obbliga ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti o dei soci lavoratori di cooperative occupati nelle prestazioni costituenti l'oggetto dell'appalto, condizioni normative e retributive e previdenziali non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, applicabili alla data dell'offerta alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni e in genere da altro contratto collettivo applicabile, successivamente stipulato per le rispettive categorie, anche se l'aggiudicatario non aderisce alle Associazioni stipulanti o receda da esse.

L'Aggiudicatario si obbliga altresì a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo le scadenze e fino al loro rinnovo.

L'Azienda si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti, per apposita garanzia all'adempimento degli obblighi dell'aggiudicatario in materia, entro il limite dei debiti a tale titolo allo stesso imputabile, qualora risulti, da denuncia dell'Ispettorato del lavoro o da altro accertamento operato l'Azienda, che l'aggiudicatario sia inadempiente per quanto riguarda l'osservanza:

- delle disposizioni normative;
- delle norme, sia di legge sia di contratti collettivi di lavoro
- del versamento di contributi che le leggi e i contratti collettivi di lavoro impongano di compiere al datore di lavoro, al fine di assicurare al lavoratore il conseguimento di ogni suo diritto patrimoniale (quali assegni familiari, contributi cassa edili, ecc.).

La sospensione rimane operativa sino al momento in cui non sia accertato che sia stato corrisposto quanto dovuto o che la vertenza sia stata definita.

Per tale sospensione o ritardo di pagamento, l'aggiudicatario non può opporre alcuna eccezione alla Azienda, neanche a titolo di risarcimento danni o di corresponsione di interessi di qualsivoglia natura. Qualora l'aggiudicatario non provveda entro il sesto mese dall'inizio di questa procedura a definire la vertenza, la Azienda potrà risolvere il contratto.

Il personale impiegato dall'aggiudicatario nei servizi oggetto dell'appalto presso l'Azienda è obbligato a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, sia nei confronti degli assistiti che degli operatori sanitari, ed agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.

L'Aggiudicatario si impegna a mantenere in perfetto stato di pulizia la divisa, provvedendo a sue spese alla fornitura, manutenzione e lavaggio, disinfezione della stessa, nonché all'eventuale sostituzione delle divise e degli accessori di abbigliamento previsti. La divisa del personale impiegato nell'espletamento del servizio dovrà essere sostituita giornalmente.

Inoltre il personale dell'Aggiudicatario, durante l'espletamento del servizio, dovrà essere munito del cartellino di identificazione personale, da tenere in evidenza e riportante, in modo ben visibile, nome, cognome e fotografia, nonché il nome dell'Aggiudicatario.

La divisa del personale impiegato nell'espletamento del servizio dovrà essere sostituita giornalmente.

Il personale dipendente dell'Aggiudicatario potrà usufruire, secondo le tariffe applicate dall'Azienda riservate ad utenti esterni e secondo i regolamenti previsti dal gestore, del servizio di mensa.

Articolo 9 Obbligo di Riservatezza e trattamento dei dati

L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne



oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Azienda. L'obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto. Tali obblighi non concernono i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui sopra e risponde nei confronti dell'Azienda per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

In caso di inosservanza degli obblighi descritti l'Azienda ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

L'aggiudicatario può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Azienda.

Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte dell'Azienda attinente le procedure adottate dall'Aggiudicatario in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.

L'aggiudicatario non potrà conservare copia di dati e programmi dell'Azienda, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Azienda.

L'aggiudicatario s'impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal regolamento UE 2016/679 e dal D.lgs n.51/2018. L'aggiudicatario, in relazione a quanto oggetto di prestazione e alle informazioni e documenti dei quali sia venuto in possesso, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, si impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'interessato, ad attuare nell'ambito della propria struttura e di quella degli eventuali collaboratori, sotto la propria responsabilità, ai sensi del regolamento UE 2016/679, tutte quelle misure e norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, nonché d'accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito, o non conforme alle finalità del presente contratto.

I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall' art 32 Regolamento UE/2016/679. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE/2016/679 (GDPR).

Qualora, in relazione all'esecuzione del contratto, vengano affidati all'aggiudicatario trattamenti di dati personali di cui l'Azienda risulta titolare, l'aggiudicatario stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In coerenza con quanto previsto dalla normativa richiamata, l'aggiudicatario si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE/2016/679 e dalle ulteriori norme regolamentari in materia, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in qualsiasi caso, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

L'Aggiudicatario, qualora venga nominato "Responsabile del trattamento" si impegna inoltre a:

1. ad adottare opportune misure atte al rispetto dei requisiti del trattamento dei dati personali previste dall'art. 5 del GDPR;



2. ad adottare le misure di sicurezza previste dall'art. 32 del GDPR, eventualmente indicate dal Titolare del trattamento, dal Garante per la protezione dei dati personali e/o dal Comitato Europeo con propria circolare, risoluzione o qualsivoglia altro provvedimento eventualmente diversamente denominato;
3. ad autorizzare i soggetti che procedono al trattamento, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 29 del GDPR, secondo la procedura interna del medesimo e, comunque, impegnando i medesimi soggetti autorizzati che non siano eventualmente tenuti al segreto professionale affinché rispettino lo stesso livello di riservatezza e segretezza imposto al Titolare del trattamento;
4. ad assistere il Titolare del trattamento, al fine di soddisfare l'obbligo di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti di cui Capo III del GDPR, ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett. e) del GDPR.

L'aggiudicatario si impegna ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, tecnica e organizzativa necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy ed a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, opportunamente autorizzati al trattamento dei Dati personali.

Articolo 10 Obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro

L'Aggiudicatario è tenuto ad osservare tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori e sorveglianza sanitaria e deve adempiere a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs 81/2008.

Ogni variazione o modifica delle modalità operative, da entrambe le parti, in fase di esecuzione dell'appalto devono essere tempestivamente comunicate. A tal fine, la Azienda si riserva di contattare il datore di lavoro dell'Aggiudicatario e/o il relativo Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

L'Aggiudicatario è ritenuto interamente responsabile dell'applicazione delle misure di sicurezza e provvede inoltre, a proprie spese ed a propria piena e totale responsabilità, a:

1. formare ed informare i propri dipendenti relativamente ai rischi connessi allo svolgimento della fornitura oggetto della presente gara, ed alle misure di protezione da attuare per ridurre tali rischi;
2. controllare ed a pretendere che i propri dipendenti rispettino le norme vigenti di sicurezza e di igiene, nonché, se del caso, le disposizioni/aggiornamenti che l'Azienda definisce in materia;
3. disporre e controllare che i propri dipendenti siano dotati ed usino i dispositivi di protezione individuali e collettivi previsti ed adottati dall'offerente stesso per i rischi connessi agli interventi da effettuare;
4. curare che tutte le attrezzature di lavoro ed i mezzi d'opera siano a norma ed in regola con le prescrizioni vigenti;
5. informare immediatamente l'Azienda in caso di infortunio/incidente occorso presso i propri ambienti e di ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla legge;
6. applicare nei confronti di eventuali subappaltatori o subaffidatari le procedure previste dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, con specifico riguardo alla formazione e trasferimento dell'informazione fornite dalla committenza.

Rischio biologico

L'Aggiudicatario, tramite il proprio Medico Competente, deve garantire, per i propri dipendenti che lavorano all'interno della centrale di Sterilizzazione, una condizione di immunocompetenza nei confronti delle malattie indicate dalla delibera Regione Emilia-Romagna 351/2018 (morbillo, parotite, rosolia, varicella, epatite virale B) e l'assenza di malattia tubercolare in fase attiva. L'Aggiudicatario deve, inoltre, rendersi disponibile, eventualmente anche sulla base di appositi accordi di collaborazione con l'Azienda, a



sottoporre i propri dipendenti ad eventuali controlli preventivi per eventuali rischi infettivi di nuova insorgenza.

In fase di esecuzione dell'appalto, la Azienda ha facoltà di controllare, a mezzo del proprio personale, la puntuale osservanza delle misure di prevenzione e protezione definite. In caso di non osservanza delle regole stabilite, la Azienda è tenuta ed impone all'Aggiudicatario la temporanea sospensione dell'attività in corso e l'immediato adempimento.

Per il presente appalto, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., non è stato redatto il documento di valutazione dei rischi da interferenza, in quanto non sussiste l'obbligo di cui al comma 3 dell'art. 26 del Decreto sopracitato.

Resta inteso che qualora l'Azienda ritenga che, con specifico riferimento ai luoghi in cui si svolge la singola prestazione, possano sussistere rischi da interferenza, procederà alla redazione del documento che, sottoscritto per accettazione, integrerà il contratto.

È comunque onere dell'Aggiudicatario elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso.

Ai fini della realizzazione della cooperazione e del coordinamento, - prima dell'avvio del contratto ed in tempo utile per la pianificazione delle attività in oggetto – può essere programmato un incontro tra le parti finalizzato alla pianificazione degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi da interferenza lavorativa; in fase di esecuzione dello stesso può promuovere incontri informativi e formativi per assicurare nel tempo l'efficacia e l'efficienza delle azioni di coordinamento.

Le Aziende Sanitarie come previsto dall'art 26 c1-lettera b del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i, in un fascicolo informativo, forniscono alle ditte partecipanti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinate ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività; tali fascicoli sono disponibili sui siti delle Aziende:

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Policlinico S.Orsola Malpighi: al link http://www.aosp.bo.it/files/documento_informativo_art26.pdf,

Restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e dei lavoratori autonomi in merito alla salute e alla sicurezza sul lavoro.

Come previsto dall'art. 26 c3-ter del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i, L'AUSL di Bologna in qualità di "soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto." Tale documento è allegato al presente capitolato speciale

Ai fini della realizzazione della cooperazione e del coordinamento, - prima dell'avvio del contratto ed in tempo utile per la pianificazione delle attività in oggetto – può essere programmato un incontro tra le parti finalizzato alla pianificazione degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi da interferenza lavorativa; in fase di esecuzione dello stesso può promuovere incontri informativi e formativi per assicurare nel tempo l'efficacia e l'efficienza delle azioni di coordinamento.

Articolo 11 Risoluzione del contratto e clausola risolutiva espressa

Le parti convengono che, oltre a quanto e genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, nonché da quanto previsto nel D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, costituiscono motivo di risoluzione del Contratto le seguenti ipotesi:

1. in qualunque momento durante l'esecuzione del contratto avvalendosi della facoltà di recesso consentita dall'art. 1671 del codice civile;



2. grave violazione / grave negligenza ed inadempimento degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato qualora in un anno di contratto l'Aggiudicatario accumulasse penali per un importo pari o superiore al 10 % del valore del contratto stesso (considerando l'importo a canone);
3. caso di recidiva nell'applicazione delle penali (ovvero dalla terza applicazione della stessa tipologia di penale nel corso del medesimo anno di contratto a prescindere dal valore delle stesse).
4. frode nell'esecuzione dell'appalto in danno alla Azienda;
5. inosservanza delle norme di legge in materia di lavoro e previdenza, prevenzione, infortuni, sicurezza e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali;
6. gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti da parte degli operatori dell'Aggiudicatario;
7. inosservanza del divieto di cedere l'esecuzione di tutta o di parte dei servizi oggetto del contratto;
8. nell'ipotesi di subappalto occulto;
9. abbandono dell'appalto;
10. inosservanza ripetuta delle norme igienico sanitarie nella realizzazione del servizio integrate in tutte le sue componenti non eliminate dall'Aggiudicatario entro 30 giorni dalla diffida dell'Azienda;
11. inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
12. sospensione non giustificata di anche solo uno dei servizi o lavori oggetto dell'appalto per un periodo continuativo superiore a quindici giorni ovvero per un periodo temporale complessivo, anche non continuativo, superiore a trenta giorni all'interno di un periodo pari a 360 giorni;
13. cessione del contratto a terzi senza preventiva autorizzazione;
14. ulteriori e reiterate inadempienze dell'Aggiudicatario per lo stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo anno solare;
15. reiterato mancato impiego del numero di unità lavorative giornaliere dichiarate in sede di offerta;
16. in tutti gli altri casi previsti dal presente capitolato tecnico e dalla lettera invito.

L'Azienda potrà avvalersi della clausola risolutiva espressa mediante comunicazione in forma scritta da inviarsi all'Aggiudicatario entro 30 giorni dal verificarsi della condizione. Il mancato esercizio della facoltà nei predetti termini non costituisce comunque in alcun modo rinuncia al diritto risarcitorio, alla formulazione di ogni domanda o eccezione, ivi compresa quella di risoluzione, da parte dell'Azienda.

Avvenuta la risoluzione, l'Azienda comunicherà all'Aggiudicatario la data in cui dovrà aver luogo la consegna dei Servizi eseguiti; l'Aggiudicatario rimane tenuto a svolgere le prestazioni previste fino a tale termine, assicurando la continuità del servizio e la massima collaborazione nella fase di consegna al nuovo Aggiudicatario.

L'Aggiudicatario sarà obbligato all'immediata consegna dei Servizi nello stato in cui si trovano. La consegna avverrà con un verbale di constatazione, redatto in contraddittorio, dello stato di avanzamento dei vari Servizi eseguiti e della loro regolare esecuzione.

L'Azienda si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'Aggiudicatario il rimborso di ogni eventuale maggiore spesa sostenuta a causa di inadempienze; comunque l'Azienda avrà facoltà di differire il pagamento del saldo dovuto in base al conto finale di liquidazione, sino alla quantificazione del danno che l'Aggiudicatario è tenuto a risarcire, nonché di operare la compensazione tra i due importi. Fino a regolazione di ogni pendenza con l'Aggiudicatario, l'Azienda tratterà in garanzia quanto a qualsiasi titolo risultasse a credito dello stesso.

Rimane salva la generale facoltà di risoluzione in caso di inadempimento, secondo quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile.



Nell'ipotesi di raggruppamento di imprese e nel caso in cui gli inadempimenti che costituiscono causa di risoluzione, a qualsiasi titolo, abbiano riguardo esclusivamente ad una specifica impresa raggruppata mandante ed alla prestazione od alle prestazioni dalla stessa assunte è facoltà dell'Azienda risolvere il rapporto in via parziale limitatamente a tale o a tali prestazioni; in tale ipotesi è facoltà del raggruppamento procedere, previo gradimento dell'Azienda, alla sostituzione dell'impresa mandante con altra qualificata almeno in misura analoga ovvero procedere all'esecuzione delle prestazioni ove rimanga comunque direttamente qualificato.

Oltre a quanto sopra, qualora, successivamente all'attivazione del servizio, a seguito delle verifiche effettuate ai sensi di legge, si rilevassero difformità tra quanto accertato e quanto dichiarato dall'aggiudicatario aggiudicatario, si procederà a risoluzione senza che quest'ultima possa pretendere risarcimenti o indennizzi, fatta eccezione per il pagamento delle prestazioni già eseguite.

La cauzione definitiva verrà incamerata a titolo di penale.

Articolo 12 Responsabilità / garanzie e coperture assicurative a copertura r/c

L'Azienda è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dell'Aggiudicatario nell'esecuzione del contratto - convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere si intende già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso, salvo nel caso in cui la responsabilità dell'evento dannoso sia imputabile all'Azienda stessa.

L'Aggiudicatario risponderà pienamente per danni a persone, animali e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa o ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l'Azienda che fin d'ora si intende sollevata ed indenne da ogni pretesa.

Onde garantire l'Azienda di quanto sopra, l'Aggiudicatario dovrà provvedere alla stipulazione di idonea/e Polizza/e Assicurativa/e a copertura di tutti i rischi derivanti dall'espletamento dei servizi per un massimale di € 600.000,00 per sinistro, copia della/e quale/i dovrà/anno essere consegnata/e all'Azienda prima della sottoscrizione del contratto.

È facoltà dell'Azienda richiedere la copertura assicurativa di ulteriori rischi non compresi nella/e polizza/e.

Nel caso di imprese temporaneamente raggruppate, l'impresa capogruppo, dotata di mandato collettivo speciale, stipulerà i contratti di assicurazione in nome e per conto proprio e delle mandanti; le stesse garanzie assicurative dovranno coprire senza riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti e loro eventuali subappaltatori.

In ogni caso l'Aggiudicatario, non appena a conoscenza del sinistro, è tenuto a segnalarlo all'Azienda.

Le condizioni di tutte le polizze prodotte dovranno essere di gradimento dell'Azienda, che si riserva di non accettarle, a suo insindacabile giudizio.

In tutte le polizze assicurative dovranno intendersi assicurati/beneficiari garantiti:

- l'Aggiudicatario, i subappaltatori, ogni altro partecipante all'appalto e tutto il loro personale;
- l'Azienda e tutto il suo personale (a qualunque titolo istituzionale impiegato);
- qualsiasi terzo (visitatori, pazienti ecc.)

E' inteso che tutte le garanzie saranno stipulate ai sensi dell'Art. 1891 C.C..

Le coperture dovranno essere operanti anche per i sinistri causati da colpa grave degli assicurati/beneficiari, nonché per i sinistri causati da dolo o da colpa grave delle persone di cui essi debbano rispondere.

Sarà inoltre stabilito che il ricorrere di circostanze quali quelle previste dall'Art 1900 C.C. non potrà influire sul risarcimento di danni direttamente liquidabili all'Azienda, fermo il diritto dell'Assicuratore di regresso verso l'Aggiudicatario.



Le garanzie si intendono prestate per ogni tipologia di danno, diretto ed indiretto e consequenziale, patrimoniale e non. Inoltre si intendono prestate per eventi o sinistri su cose, impianti e strutture oggetto dell'appalto nonché su cose, impianti e strutture limitrofe o adiacenti alle precedenti.

In caso di presenza di particolari rischi ambientali, sismici o di intervento su situazioni preesistenti e/o in stato di attività, dovranno essere specificamente approvate le relative clausole.

Le franchigie previste nelle singole polizze saranno sempre a carico dell'Aggiudicatario.

L'Aggiudicatario non potrà opporre all'Azienda la non risarcibilità ovvero la riduzione di risarcimento di un danno a causa della ritardata denuncia del sinistro.

L'operatività o meno delle coperture assicurative, così come la loro eventuale inesistenza e/o l'eventuale approvazione espressa della Azienda sull'assicuratore prescelto - che invierà copia delle polizze alla stessa Azienda - non esonerano lo stesso Aggiudicatario dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti.

La Azienda sarà tenuta indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte delle coperture assicurative stipulate dall'Aggiudicatario.

Articolo 13 Cauzione Definitiva

Ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. 50/2016, la cauzione definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

La garanzia fideiussoria deve essere conforme ai modelli previsti dalla normativa e non saranno accettate polizze difformi dagli schemi tipo contenuti nell'allegato A del decreto citato (art. 1, comma 4).

La garanzia deve essere prestata da soggetti autorizzati ex lege come di seguito indicato: quali Banche e – Intermediari finanziari e Confidi maggiori autorizzati, iscritti nell'albo ex art. 106 del TUB, cd. "albo unico", nonché Compagnie di Assicurazioni autorizzate Normativa di riferimento: D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario), D.M. 2 aprile 2015, n. 53 (Regolamento di attuazione), Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 (Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari), D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209:

L'Azienda ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto a causa e per fatto dell'Aggiudicatario. L'Azienda ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

L'incameramento della garanzia potrà quindi avvenire con atto unilaterale da parte dell'Azienda senza necessità di dichiarazione giudiziale.

In ogni caso la cauzione definitiva deve essere valida ed operativa per tutta la durata del contratto e fino all'emissione del Certificato di regolare esecuzione; sarà svincolata ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell'Art. 103 D.Lgs. 50/2016.

Nel caso di rinnovo il deposito cauzionale definitivo dovrà essere rinnovato per lo stesso periodo di tempo.

La fidejussione/polizza definitiva dovrà contenere una garanzia c.d. "*a prima richiesta*" ossia dovrà essere espressamente indicata la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e l'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Azienda, quale impegno diretto autonomo e irrevocabile, con esclusione di collegamento funzionale tra garanzia prestata e rapporti tra le parti. La garanzia fideiussoria definitiva dovrà essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Azienda.



Articolo 14 Oneri ed obblighi a carico dell'Aggiudicatario

Spetta all'aggiudicatario la direzione gestionale dei servizi oggetto del presente Capitolato per l'intero periodo contrattuale, da rendere con modalità che evitino contestazioni da parte della Azienda e segnalazioni di non gradimento da parte degli utilizzatori del servizio. A tal fine l'Aggiudicatario dovrà prevedere nel corso dell'appalto specifiche azioni correttive per eliminare ogni contestazione e/o segnalazione negativa.

L'Aggiudicatario dovrà disporre di organizzazione propria e di attrezzatura autonoma e si impegna ad effettuare il servizio a regola d'arte, diligentemente ed assicura altresì la rigorosa osservanza delle condizioni minime previste dal presente capitolato.

L'Aggiudicatario organizzerà pertanto i mezzi necessari per l'espletamento del servizio, con ogni onere a proprio carico, fornendo ogni qualsivoglia materiale, compresi gli abiti/divise di lavoro del proprio personale, e tutto quanto necessario all'espletamento delle attività, impegnandosi ad eseguire a regola d'arte tutte le operazioni descritte nel presente capitolato, ivi compresi gli allegati, nel Progetto-offerta.

L'Aggiudicatario si impegna ad allestire i locali, nonché ad ottimizzarli e renderli idonei alle esigenze di servizio, a condurli con cura e diligenza, evitandone il deterioramento, l'usura e garantendo la funzionalità e il decoro, provvedendo altresì a propria cura e spese alle opere di ordinaria e straordinaria manutenzione.

Restano inoltre a carico dell'Aggiudicatario tutti gli oneri derivanti dal ritiro degli imballaggi usati e dalla raccolta dei rifiuti di imballaggi secondari e terziari, così come previsto dalla vigente normativa tecnica di settore.

L'Aggiudicatario è tenuto contrattualmente all'esatta osservanza, in via esemplificativa e non esaustiva od esclusiva della normativa:

- in materia di appalti di servizi;
- in materia di gestione ambientale e sociale;
- in materia di tutela della salute;
- in materia assicurazioni dei lavoratori e prevenzione infortuni;
- in materia di assunzioni obbligatorie;
- in materia di diritto del lavoro e sindacale;
- in materia di anticorruzione e prevenzione della criminalità mafiosa.

L'Aggiudicatario è inoltre tenuto:

- all'adozione, nell'esecuzione di tutti i servizi, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, in applicazione delle vigenti norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Ogni più ampia responsabilità, in caso di infortuni, dovrà intendersi pertanto ricadente sull'Aggiudicatario, restandone sollevata l'Azienda, nonché il personale preposto alla supervisione del servizio;
- alla restituzione, alla scadenza del contratto, di tutti i dati ed ogni altra informazione relativa al patrimonio immobiliare e ai servizi gestiti in un formato concordato (cartaceo e/o elettronico) leggibile ed utilizzabile dall'Azienda;
- all'osservanza di tutte le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali (Legge privacy) ed è responsabile, in via esclusiva, di eventuali violazioni operate dal personale da esso impiegato;
- all'opportuna denuncia al Comune di Bologna, in ordine ai locali dati in uso esclusivo, ai fini della riscossione da parte dell'ente della tassa sui rifiuti, con comunicazione dei dati necessari al calcolo relativo;
- all'ottenimento, a propria cura e spese, di tutte le autorizzazioni e permessi da richiedersi a terzi, Enti Statali, Regionali, Comunali o altri che si rendessero necessarie per lo svolgimento delle mansioni previste. Eventuali ritardi nell'ottenimento di dette autorizzazioni e/o permessi non costituirà giustificato motivo di disfunzioni.



L'Aggiudicatario dovrà prendere in carico la Centrale di Sterilizzazione nello stato in cui si trova ed utilizzarla per gli scopi indicati nel presente documento, restituendola all'Azienda al termine del contratto.

Nel caso di contravvenzioni o sanzioni che dovessero essere poste a carico dell'Azienda per inadempienze, o comunque per responsabilità sussistenti in capo all'Aggiudicatario, questi deve provvedere all'immediato e totale rimborso. In caso contrario, l'Azienda potrà incamerare il deposito cauzionale richiedendone poi la ricostruzione nella misura prevista.

L'Aggiudicatario dovrà nel contratto farsi espressamente carico di tutti gli oneri e obblighi sopra specificati, come degli altri richiamati nel presente Capitolato, in tutti i documenti oggetto della gara, ivi compresi gli allegati e nel Progetto/offerta.

Articolo 15 Obblighi a carico dell'Azienda

Sono a carico dell'Azienda:

- gli oneri fiscali conseguenti all'applicazione dell'I.V.A. (imposta sul valore aggiunto) sulle attività oggetto dell'appalto, in base alle norme vigenti in materia;
- la fornitura di energia elettrica, acqua, riscaldamento, spese telefoniche, etc, necessari per lo svolgimento dei servizi oggetto dell'Appalto a fronte di rimborso annuo, da parte dell'Aggiudicatario, di una cifra quantificata in modo forfettario, dall'Ufficio Tecnico della Committente, in base ai parametri al mq già in uso presso l'Azienda e legati alle superfici occupare (alle tecnologie installate negli spazi in uso all'Aggiudicatario) rapportate alle superfici dell'Azienda ai costi unitari desumibili dagli importi di Bilancio;
- la messa a disposizione dei locali di servizio in uso all'Aggiudicatario;
- la gestione delle aree ecologiche poste all'interno dell'Azienda nelle quali l'Aggiudicatario ha facoltà di conferire i propri rifiuti.

Articolo 16 Verifiche e Controlli

L'Aggiudicatario è tenuto all'erogazione delle prestazioni e dei servizi oggetto del presente appalto con piena assunzione di responsabilità sui risultati e sulle attività ed i processi funzionali all'erogazione delle prestazioni stesse, secondo le modalità e le richieste previste dal presente capitolato, considerate specifiche minime richieste.

L'aggiudicatario, nell'ambito del proprio potere di autocontrollo ed autogestione, è tenuto ad effettuare opportuni controlli al fine di verificare il costante rispetto dei livelli qualitativi richiesti dall'Azienda (processo e risultato), delle prescrizioni di sicurezza, secondo quanto contenuto nei documenti di gara e nel contratto, fornendone i risultati all'Azienda. I risultati devono essere registrati sul sistema informativo e resi disponibili alla Azienda se richiesti.

È facoltà dell'Azienda effettuare in qualsiasi momento e con le modalità che riterrà più opportune, le verifiche della corrispondenza del servizio fornito dall'Aggiudicatario nel rispetto del contratto e del presente capitolato, ed in particolare:

- controlli di efficacia e di efficienza;
- controlli di processo;
- controlli sul rispetto di quanto previsto dalla legge per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- controlli sulla formazione, aggiornamento ed informazione del personale;
- controlli sui prodotti forniti, sul materiale di consumo, sulle attrezzature utilizzate e sui DPI.

In generale l'Azienda si riserva la facoltà di effettuare tutti quei controlli che riterrà necessari nel rispetto dell'appalto.

I controlli verranno effettuati dal personale incaricato, che potrà intervenire in qualsiasi momento. I controlli sono effettuati a più livelli organizzativi, in attuazione del principio di decentramento dei controlli.



Dei controlli verrà informato, di norma quando possibile, il Rappresentante dell'Aggiudicatario o suo delegato, il quale avrà la facoltà di presenziarvi, procedendo in contraddittorio ai controlli stessi.

È previsto un controllo decentrato ai centri di utilizzo che provvedono ad inviare eventuali segnalazioni alle Direzioni competenti in merito al mancato rispetto delle prestazioni previste (non conformità) contenente problematiche riscontrate dai vari Centri di Utilizzo.

Le segnalazioni devono essere prese in carico immediatamente dall'Aggiudicatario, che conseguentemente dovrà porre in essere l'azione correttiva al fine di eliminare l'eventuale disservizio nel più breve tempo possibile. Le tempistiche specifiche per il recupero dei disservizi saranno convenute tra le parti. La completa gestione della segnalazione dovrà essere tracciata dal sistema informativo di governo dell'appalto.

L'Azienda si riserva comunque di ridefinire con l'Aggiudicatario il sistema di controllo nel corso dell'esecuzione dell'appalto, per renderlo maggiormente efficace nonché per sopravvenute esigenze legate all'attività istituzionale o per motivi di interesse pubblico.

Il sistema di controllo potrà determinare delle penalità economiche, secondo regole e modalità previste nell'articolo successivo.

Articolo 17 Inadempienze e Penalità

A seguito dei controlli e delle verifiche eseguiti l'Azienda si riserva di dar luogo al procedimento di applicazione delle penali.

Eventuali non conformità pervenute o risultati negativi delle verifiche e dei controlli saranno contestati all'Aggiudicatario tramite nota scritta, inviata via PEC, via mail o via sistema informatizzato.

Al ricevimento di tale contestazione l'Aggiudicatario, dovrà rispondere immediatamente e avrà al massimo 10 giorni lavorativi, per presentare all'Azienda le proprie controdeduzioni formali.

Previa approfondita valutazione delle controdeduzioni formali, con verifica delle circostanze e motivazioni addotte dall'Aggiudicatario, nel caso in cui tali motivazioni non siano ritenute soddisfacenti e/o non vi sia comprovata ed esimente giustificazione ovvero ancora, nel caso in cui l'Aggiudicatario non provveda ad alcun tipo di risposta, si provvederà all'applicazione della penale prevista.

Delle penali applicate sarà data comunicazione all'Aggiudicatario a mezzo PEC. L'applicazione delle penali avverrà in modo automatico attraverso l'emissione di una nota di addebito ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 633/72.

Salvo specifiche penali il cui importo è riportato di seguito (elencazione da intendersi indicativa e non esaustiva), per eventuali altri casi di contestazione e disservizi non espressamente previsti, potrà essere applicata una penale commisurata alla gravità delle infrazioni contestate, nella misura giornaliera/per evento variabile compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare mensile netto del servizio relativo, con riferimento al mese in cui si è verificata la fattispecie da cui si genera l'applicazione della penale.

E' fatto comunque salvo il diritto dell'Azienda al risarcimento di eventuali maggiori danni e la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto nei casi espressamente previsti dal presente Capitolato o dalla vigente normative applicabile al presente appalto.

Qualora l'importo complessivo delle penali applicate all'Aggiudicatario superi il 10% dell'importo contrattuale previsto e qualora i ritardi e i disservizi nell'adempimento delle attività oggetto dell'appalto siano tali da comportare penali di importo complessivo superiore alla predetta percentuale trovano applicazione le azioni in materia di risoluzione del contratto.



Il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'Aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente, e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Spese e penalità potranno essere recuperate mediante trattenuta sugli importi dovuti e/o sul deposito cauzionale. Di seguito si elencano in maniera indicativa sia le non conformità che daranno luogo a penali sia gli importi delle stesse.

Fermo restando quanto già previsto dai precedenti capoversi, si stabilisce l'eventuale applicazione delle penali di seguito riportate:

1. per mancata rispondenza degli articoli forniti alle specifiche tecnico-merceologiche dichiarate dall'Aggiudicatario in sede di gara d'appalto ed a quanto previsto dal capitolato: € 500,00 per ogni tipologia di articolo;
2. per consegna di materiale sterile non conforme: da € 500,00 a 5.000,00 a kit;
3. per mancata consegna del materiale sterile: € 2.000,00 a consegna;
4. per mancato rispetto delle fasce orarie di ritiro e consegna concordate con l'Azienda: € 100,00;
5. in caso di ritardato avvio del servizio rispetto ai termini indicati nel capitolato: € 250,00 per ogni giorno di ritardo;
6. in tutti gli altri casi di disservizi documentati che abbiano arrecato un danno grave all'Azienda: una penale da € 500,00 ad € 10.000,00.

Articolo 18 Corrispettivo, Fatturazione, Pagamento, Ordini e documenti di trasporto

Il valore dell'appalto, calcolato sulla base dei prezzi unitari posti a base d'asta e riferiti all'unità di misura "intervento chirurgico", per il periodo di durata contrattuale, è riportato nel Disciplinare di gara.

Ai fini della fatturazione con periodicità mensile posticipata le attività prestate dovranno essere contabilizzate in base ad *euro / intervento chirurgico*; il corrispettivo è determinato sulla base del numero di interventi chirurgici effettuati in regime ordinario e moltiplicato per il prezzo offerto in base al tipo di intervento (euro/cad) come da modello offerta economica, allegata al Disciplinare di gara.

Il corrispettivo sarà calcolato nella misura del 90% di un dodicesimo del valore annuo, risultante dal prodotto dei prezzi unitari per i parametri utilizzati per la fatturazione - numero di interventi chirurgici effettuati in regime ordinario rilevati al 31/12 di ogni precedente anno contrattuale. L'Aggiudicatario è autorizzato ad emettere fatture mensili in acconto di importo pari al 90% del corrispettivo mensile determinato sulla base dei dati di cui ai punti precedenti. La restante parte del corrispettivo sarà corrisposto sulla base dei dati effettivi, rilevati al 31/12 di ogni anno contrattuale e comunicati all'Aggiudicatario improrogabilmente entro i 60 giorni successivi. Entro il medesimo termine l'Azienda verificherà la conformità dei servizi eseguiti.

All'importo di congruo saranno imputate le eventuali penali irrogate nei dodici mesi precedenti.

Qualora l'Aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo d'impresa, la fatturazione e i pagamenti spettanti al raggruppamento saranno effettuati singolarmente ad ogni impresa facente parte del raggruppamento.

Ai sensi di quanto previsto dall'art.1, commi da 209 a 213 della Legge 24/12/2007 n. 244, e successive modificazioni, e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono essere trasmesse all'Azienda esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI).



L'obbligo di fatturazione elettronica ricade nei confronti dei soggetti italiani titolari di Partita IVA. Sono pertanto esclusi dall'applicazione tutti i fornitori privi di Partita IVA e i fornitori esteri.

I dati essenziali per la trasmissione delle fatture sono i seguenti: IRCCS Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna, Codice fiscale 92038610371, sede legale via Albertoni 15, 40138 Bologna. Codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFR9WK.

Inoltre ai sensi dell'art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare:

Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;

Il codice unico di progetto (CUP), (solo per gli investimenti).

Non si potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche qualora le stesse non riportino CIG e CUP ove previsto.

Inoltre, ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità per il 2015), le Aziende Sanitarie rientrano fra le Pubbliche Amministrazioni tenute ad applicare lo Split Payment IVA, pertanto il pagamento delle fatture per la cessione di beni e le prestazioni di servizi dei fornitori sarà effettuato separando i pagamenti, ossia versando l'imponibile all'Aggiudicatario e l'IVA (ancorché regolarmente esposta in fattura) direttamente all'Erario. A tale scopo dovrà essere riportata in fattura la dicitura seguente "Scissione dei pagamenti – art.17 TER DPR 633/72 (Decreto MEF 23/01/2015).

L'applicazione dello split payment non si applica ai fornitori esteri.

Il mancato rispetto delle disposizioni sopra esplicitate non consentirà il pagamento delle fatture.

L'Azienda procederà ai pagamenti delle fatture secondo le normative vigenti in materia.

L'Aggiudicatario avrà l'obbligo di assicurare lo svolgimento del servizio anche in caso di ritardato pagamento.

L'Aggiudicatario rinuncia a far valere, nei casi previsti dal presente articolo, qualsiasi eccezione d'inadempimento di cui all'art.1460 del Codice Civile. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e l'Aggiudicatario sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all'Azienda e dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e dall'importanza di garantire il buon andamento dell'Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l'Azienda è portatrice.

I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal presente capitolato e saranno subordinati:

alla regolarità contributiva dell'Aggiudicatario (qualora la ditta aggiudicataria risultasse debitrice il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione del debito stesso; è fatto salvo, in caso di mancata regolarizzazione dei debiti verso l'INPS il diritto dell'Istituto di trattenere dalle somme dovute all'Aggiudicatario gli importi di contributi omessi e relativi accessori);

alla verifica di cui all'articolo 48 bis del DPR 602/73.

L'Aggiudicatario, ai sensi dell'art.3, della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m., assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

In base alle disposizioni della legge regionale n.11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuativi, l'Azienda deve emettere, dal 30 giugno 2016, gli ordini esclusivamente in forma elettronica. Inoltre, da tale data l'Aggiudicatario deve garantire l'invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate.

L'Aggiudicatario deve, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell'Agenzia Intercent-ER <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo telematico di Interscambio No TI-ER.



In alternativa, le imprese possono utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l'invio dei documenti di trasporto elettronici che sono messe a disposizione sulla piattaforma di Intercent-ER all'indirizzo <https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/> previa registrazione.

Le spese di bonifico applicate dall'Istituto Tesoriere, secondo quanto previsto dalla convenzione in essere alla data di pagamento, sono a carico dell'Aggiudicatario.

La cessione dei crediti derivanti dal contratto e ammessa con le modalità previste dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. fermo restando l'onere del cessionario di ottemperare agli obblighi previsti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Le cessioni dei crediti sono efficaci ed opponibili all'Azienda solo qualora quest'ultima non abbia espresso il rifiuto mediante comunicazione notificata al cedente ed al cessionario, entro quarantacinque giorni dall'avvenuta notifica della cessione.

Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture, contattare direttamente il Servizio Unico Metropolitan Contabilità e Finanza (SUMCF) - Ufficio Contabilità Fornitori – tel.n. 051 6079817.

Articolo 19 Modifiche del contratto

Il contratto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a) del Codice, nei seguenti casi:

- aumento delle attività del servizio;
- applicazione della clausola di revisione prezzi di cui all'art. 21 del capitolato speciale

Ai sensi dell'articolo 106, comma 12, del Codice la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

È ammesso il subappalto nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016.

Il contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., dovrà contenere le seguenti clausole:

- Art. (.....) - (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)
 1. *L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.*
 2. *L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.*
 3. *L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...).*

Articolo 20 Revisione dei prezzi

La revisione dei prezzi sarà possibile a partire dal secondo anno contrattuale, a fronte di richiesta del fornitore supportata da idonea documentazione.

Qualora non presenti prezzari regionali di cui all'art. 23, comma 16, del Codice verrà utilizzato come parametro di riferimento l'indice ISTAT sugli aumenti dei prezzi al consumo "Foi - medie annue dal 2016 (base 2015) – Territorio Italia", pubblicato dall'Istituto di Statistica I.Stat, riferito all'anno precedente.



Articolo 21 Cessione del contratto, cessione dei crediti, cessione d'azienda, modifiche societarie

E' fatto assoluto divieto all'Aggiudicatario di cedere totalmente o parzialmente a terzi il contratto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art.106 del Codice degli appalti.

Qualora le norme di legge sopra richiamate venissero variate dal legislatore, le stesse si intendono automaticamente estese al presente articolo.

In caso di cessione del credito, il creditore deve notificare all'Azienda copia legale dell'atto di cessione. La cessione è irrevocabile. L'Azienda non può essere chiamata a rispondere di pagamenti effettuati prima della notifica predetta e non andati a buon fine.

Le cessioni di credito possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale prevede l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

La cessione dei crediti è efficace ed opponibile se è stata comunicata dalla banca o dall'intermediario finanziario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure tramite le forme di comunicazione elettronica previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), che attestino l'avvenuta ricezione di tale comunicazione.

La cessione del credito è efficace qualora l'Azienda non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. In materia si applica l'art.106 del Codice degli Appalti.

E fatto, altresì, divieto all'aggiudicatario di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

In caso di inadempimento da parte dell'aggiudicatario degli obblighi di cui ai precedenti punti, l'Azienda, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

A norma dell'art. 2558 c.c., è ammesso il subentro dell'impresa cessionaria a quella cedente nella posizione di partecipazione alla procedura concorsuale, ai sensi e per gli effetti del contratto di cessione.

Allo stesso modo, a norma dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ammesso il subentro dell'impresa cessionaria a quella cedente nella posizione di esecutore del contratto.

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione non hanno singolarmente effetto nei confronti dell'Azienda fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti dell'Azienda, alle comunicazioni previste dall'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'originario concorrente alla gara, condizione necessaria per l'efficacia della cessione. Decorsi i 60 gg. senza che sia intervenuta opposizione, gli atti producono nei confronti dell'Azienda tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

Articolo 22 Risoluzione del contratto

L'Azienda Sanitaria avrà la facoltà di risolvere "ipso facto et jure" il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata via pec, secondo quanto stabilito all'art.108 del Codice e nelle seguenti ipotesi:

- a) per motivi di interesse pubblico, adeguatamente specificati nell'atto dispositivo;
- b) in caso di cessazione dell'attività, oppure in caso di procedure concorsuali o fallimentari intraprese a carico dell'aggiudicatario;
- c) in caso di cessione del contratto senza comunicazione all'Azienda Sanitaria;



- d) in caso di subappalto non autorizzato dall'Azienda Sanitaria;
- e) qualora l'Azienda Sanitaria notifichi n.2 diffide ad adempiere senza che la Ditta ottemperi a quanto intimato;
- f) in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza
- g) In caso di Responsabile del Trattamento dei dati personali
in caso di rifiuto del Responsabile del trattamento e Sub-responsabile di consentire l'audit al Titolare del Trattamento

In caso di risoluzione del contratto l'Azienda Sanitaria applicherà quanto previsto all'art.110 del Codice.

Nei casi di violazione degli obblighi contrattuali (ritardo o mancata consegna, non conformità o altro) l'Azienda Sanitaria incamererà il deposito cauzionale, salvo e impregiudicato il risarcimento degli eventuali maggiori oneri e danni, senza che la parte concorrente possa pretendere risarcimenti, indennizzi o compensi di sorta.

Articolo 23 Recesso dal contratto

La stazione appaltante può recedere dal contratto secondo quanto stabilito all'art.109 del Codice Appalti.

La Stazione appaltante può inoltre avvalersi della facoltà di recesso consentita dall'art.1671 del Codice civile.

Qualora l'impresa aggiudicataria dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta, l'Azienda USL, oltre a incamerare la garanzia, si riserva di addebitare le eventuali maggiori spese insorgenti per l'assegnazione ad altra ditta.

Articolo 24 Scioperi e assemblee sindacali – continuità di servizio

Il servizio di cui al presente Capitolato, è considerato a tutti gli effetti funzionale e necessario all'espletamento delle attività istituzionale dell'Azienda e pertanto al servizio pubblico essenziale di tutela e cura della salute.

Per nessuna ragione potrà pertanto essere sospeso. L'Aggiudicatario si impegna pertanto a prestare il servizio di cui trattasi per tutta la durata del contratto, in ogni periodo dell'anno e garantire la presenza numerica lavorativa utile ad un compiuto e corretto espletamento del servizio. Le presenze e i turni dovranno essere dichiarati in sede di gara.

Nel caso di scioperi o di assemblee o vertenze sindacali interne e/o esterne all'Aggiudicatario, generali e di categoria, indetti in sede nazionale, regionale e locale, si rimanda a quanto previsto, per i servizi pubblici essenziali, dalla Legge 146/90 che prevede l'obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali secondo le intese definite dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro e dai contratti decentrati a livello Aziendale per quanto concerne i contingenti di personale.

In caso di scioperi generali di categoria, l'Aggiudicatario dovrà inoltre comunicare alla Azienda, nei tempi previsti dalla normativa di riferimento, il giorno dello sciopero e le modalità di svolgimento del servizio. A tal fine l'Aggiudicatario nel progetto tecnico, dovrà descrivere le procedure che intende adottare per garantire la continuità del servizio ed elaborare una pianificazione delle prestazioni da effettuarsi in caso di sciopero o altro impedimento, compresa la definizione dei contingenti minimi.

Non saranno inoltre consentite modifiche di orario o di giorno di prestazione se non concordate e autorizzate dall'Azienda.

L'Aggiudicatario dovrà garantire, anche in tali periodi, la reperibilità di Responsabile del servizio.



Articolo 25 Validità della graduatoria – Fallimento dell'aggiudicatario - Morte del titolare

L'Azienda ha facoltà, in caso di revoca dell'aggiudicazione, di fallimento dell'Aggiudicatario o di risoluzione del contratto per cause imputabili all'Aggiudicatario stesso, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che avrà formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di gara dal soggetto originario aggiudicatario.

L'Aggiudicatario si obbliga per sé, per i suoi eredi ed aventi causa.

In caso di morte del titolare di ditta individuale, sarà facoltà dell'Azienda sanitaria facente parte scegliere, nei confronti degli eredi ed aventi causa, tra la continuazione o il recesso del contratto.

Per quanto concerne i raggruppamenti temporanei di imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una delle imprese mandanti o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione o fallimento del titolare, si applica la disciplina di cui al comma 18 dell'art. 47 del D.lgs. 50/2016.

Articolo 26 Domicilio dell'Aggiudicatario

Per tutti gli effetti del contratto, l'Aggiudicatario dovrà comunicare il domicilio della propria sede operativa, della quale dovrà comunicare l'indirizzo PEC; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. Ogni variazione del domicilio dovrà essere tempestivamente comunicata all'Azienda.

Articolo 27 Disposizioni Finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato e nei documenti di gara tutti si intendono, tra le altre, ivi richiamate le seguenti norme:

- Codice Civile;
- D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi", nel testo integrato vigente;
- Linee Guida A.N.A.C. e norme di attuazione del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50;
- D.P.R. 16 Aprile 2013, n. 62, contenente "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 Marzo 2001, n. 165";
- R.D. 18 Novembre 1923, n. 2440, recante "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato", nonché R.D. 3 Maggio 1924, n. 827, recante "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato";
- norme statali e regionali vigenti in materia di contratti pubblici, comprensive dei relativi regolamenti;
- istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la materia di appalto;
- prassi amministrativo-attuativa ed interpretative, nonché linee guida in materia di contratti pubblici dell'ANAC Autorità Nazionale Anti Corruzione (tra le quali Determinazione 7 Luglio 2011, n. 4, recante "Linee guide sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art 3 della L. 13 Agosto 2010, n. 136").

Articolo 28 Clausole contrattuali di cui all'Intesa per la Legalità del 19.06.2018 della Prefettura di Bologna

**Clausola n. 1**

L'impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui alla Intesa per la Legalità, sottoscritta il 19.06.2018 con la Prefettura di Bologna, tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/bologna/multidip/index.htm>, e che qui si intendono integralmente riportate, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

L'impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell'esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'art. 3, lett. a) dell'Intesa, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Ove i suddetti affidamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all'art. 1, comma 53, della L. 190/2012, la sottoscritta impresa si impegna ad accertare preventivamente l'avvenuta o richiesta iscrizione della ditta sub affidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.

Clausola n. 3

L'impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alle prestazioni eseguite.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

**Clausola n. 7**

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto per le stazioni appaltanti pubbliche, come previsto dall'art. 105, comma 4 del Codice degli Appalti, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui l'accordo per l'affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all'aggiudicazione.

Clausola n. 8

La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.

Clausola n. 9

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p”.

Clausola n. 10

La sottoscritta impresa si obbliga ad inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa nel caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dalla impresa subcontraente.

Clausola n. 11

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale

Articolo 29 Controversie e Foro competente

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del presente contratto, non saranno deferite ad arbitri.

Per ogni controversia giudiziale relativa alla presente gara è competente esclusivamente il Foro di Bologna così come per le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione della fornitura/servizio.

Per accettazione
(firma digitale del Legale Rappresentante)

